



COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

Piazza D. Alighieri, 19
C. A. P. 44020
tel. 0533 - 792903
fax 0533 - 995161

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 11/01/2021

Oggetto: Proroga ordinanza n. 36 in data 16 novembre 2020. Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. "Piano straordinario del mercato settimanale di Goro" contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale, dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 216 del 12/10/2020.

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di gennaio il Sindaco Viviani Diego

Premesso che:

- con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con i DPCM del 23 e 25 febbraio 2020, del 1, 4, 8, 9, 11, 22, 25 marzo 2020 e del 1 e 10 aprile 2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, misure sostituite, a decorrere dal 4 maggio 2020, dal DPCM del 26 aprile 2020;
- con DPCM del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono state definite le misure valide a partire dal 18 maggio 2020;

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna:

- **n. 82 del 17 maggio 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”, con cui sono stati adottati i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna;

- **n. 213 del 5 novembre 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Revoca della precedente ordinanza n. 208 del 30 ottobre 2020;

n. 216 del 12 novembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, N. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da SARS COV2 (COVID-19)” che al punto a4) delle “Misure di carattere generale” dispone: E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Vista la Circolare della Questura di Ferrara n. 1337 del 04/11/2020 “Gestione dei mercati della Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19”;

Vista la propria ordinanza n. 36 in data 16 novembre 2020 avente ad oggetto: “*Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Piano straordinario del mercato settimanale di Goro*” contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale, dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 216 del 12/10/2020” con validità fino al 03 dicembre 2020;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 55 del 10/07/2001;

Rilevato che l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 nei territori della Regione Emilia-Romagna richiede la proroga dell'applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio;

Ritenuto quindi di dover confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, e in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale,

ORDINA

1. La proroga della propria ordinanza n.36 in data 16 novembre 2020 fino al 27 gennaio 2021 salvo eventuali modifiche o integrazioni dei provvedimenti urgenti richiamati in premessa;
2. contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio telematico e sul sito web del Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Sig. Prefetto della Provincia di Ferrara, al Questore di Ferrara, al Comando Stazione Carabinieri di Goro, alla Polizia locale, all'Az. USL di Ferrara.
- sia resa nota agli operatori concessionari di posteggio, con le modalità ritenute più idonee (posta elettronica, notifica, ecc.), oppure anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

AVVERTE

A norma dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi avrà interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna; entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
Diego Dott. Viviani